

Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l.
Società consortile a responsabilità limitata

S T A T U T O

TITOLO I° - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) - Denominazione

E' costituita la società consortile per azioni denominata: "**Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l.**" con il vincolo della totalità del capitale di proprietà di enti pubblici.

La società potrà gestire servizi e funzioni strumentali conferite dagli Enti soci ed è assoggettata al controllo analogo, secondo le modalità stabilite dai soci nella convenzione che regola tale attività, al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house".

Art. 2) - Sede

La società ha sede legale nel Comune di Gardone Valle Trompia in provincia di Brescia.

Potranno essere istituite o soppresse, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla società.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

Art. 3) - Oggetto

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio indicato, stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata.

Il territorio di riferimento è, di norma, quello dei Comuni facenti parte della Comunità

Montana di Valle Trompia. In ogni caso per particolari progetti o per avvantaggiarsi di economie di scala, la Società potrà operare a favore di soggetti pubblici e/o privati anche non facenti parte dei territori sopra indicati.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere quest'area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali. La Società potrà avviare la produzione di beni o di servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, di servizi di interesse generale, di servizi di interesse economico generale, nonché lo svolgimento, nei casi consentiti dalla legge, di funzioni amministrative assegnate alla società dagli enti locali soci.

In particolare e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto:

- a. il supporto e la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore tecnico, amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse umane e finanziarie;
- b) il supporto e la gestione e lo sviluppo della cartografia del territorio, del sistema informativo territoriale e dell'anagrafe estesa territoriale;
- c) il supporto e lo svolgimento di attività di interesse ambientale, quali il monitoraggio del territorio, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di controllo degli agenti inquinanti ed ogni altro intervento connesso alla salvaguardia ed all'uso razionale delle risorse;
- d) la gestione centralizzata del catasto territoriale;
- e) lo svolgimento delle fasi propedeutiche alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie;
- f) lo svolgimento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate patrimoniali;

- g) la prestazione di servizi e di consulenza per l'installazione e la gestione di strumenti informatici, l'installazione e l'assistenza di procedure applicative e gestionali, la gestione di servizi centralizzati di hardware e software, la cablatura, l'impianto e l'esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici, la gestione di servizi WEB, l'impianto e la gestione di reti e servizi di telecomunicazione
- h) la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare e di beni e strutture pubbliche, compresa la realizzazione e la gestione delle aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, l'impianto e l'esercizio di impianti semaforici, di segnaletica luminosa e servizi di supporto alla mobilità
- i) la gestione di servizi cimiteriali e di igiene urbana
- j) l'organizzazione e la gestione di attività formative nella diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di interesse dei propri soci;
- k) lo svolgimento di servizi per la predisposizione di gare per l'affidamento di contratti pubblici;
- l) la gestione di impianti elettrici, l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e la gestione del "servizio energia" inteso come gestione dei punti di prelievo dell'energia elettrica anche previa realizzazione, manutenzione, conduzione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica
- m) elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione per conto degli Enti soci di banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico finanziari quali: banche dati catastali, tributarie, geografiche, anagrafiche, urbanistiche, edilizie e relative ad attività produttive, servizi del sottosuolo e ogni altra banca dati utile all'analisi e alla ricerca di soggetti e degli oggetti con rilevanza economica e delle loro reciproche relazioni.
- n) l'animazione e la promozione dello sviluppo territoriale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- o) la valorizzazione e la promozione "in loco" della produzione e della commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di

produzione e di trasformazione;

- p) la realizzazione di ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
- q) la promozione e realizzazione di collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno; realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico; realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- r) lo svolgimento di attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell' imprenditorialità locale e l' attrazione di imprenditorialità esterna;
- s) la promozione o la cura in forma diretta dell'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- t) la gestione di iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell' ambiente;
- u) lo sviluppo dei processi di produzione e di utilizzazione delle materie prime del territorio, anche nelle loro fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori dell'agricoltura, l'allevamento, la forestazione e del florovivaismo;
- v) la realizzazione di iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- w) la costruzione, l'acquisto o l'acquisizione, a vario titolo, di immobili da destinare al territorio;

- x) la partecipazione in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- y) l'attivazione a vario titolo di iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- z) la promozione di iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;
- aa) la promozione e il sostegno a iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compreso l'utilizzo idroelettrico;
- bb) la consulenza per la progettazione, la gestione, e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;
- cc) la produzione di riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio.

La società, potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, potrà inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

La società potrà svolgere l'attività istituzionale sia direttamente, in forma autonoma, sia in collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici e privati, stipulando all'uopo apposite convenzioni.

Ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss. mm. ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"), oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici; la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 4) - Durata

La società avrà durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE - RECESSO

Art. 5) - Capitale sociale

Il Capitale sociale iniziale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' art. 2481 del Codice Civile.

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione i versamenti ed i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

Art. 6) - Principi ed Obblighi sociali

I soci della Società sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della Società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o a pregiudicarne il funzionamento.

Art. 7) - Numero dei Soci e Responsabilità

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge. La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

Art. 8) - Qualifica dei Soci

I soci possono essere unicamente soggetti pubblici.

La partecipazione al capitale sociale della Comunità Montana della Valle Trompia non può comunque essere inferiore al 51% (cinquantuno virgola zero zero per cento).

E' esclusa la partecipazione di capitali privati alla società.

Il recesso non è ammesso in caso di proroga del termine di durata della società e nel caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

In caso di recesso per qualsiasi motivo il valore delle azioni è determinato secondo formule miste reddituali/patrimoniali.

Art.9) - Ammissione nuovi soci

Chi trovandosi in possesso dei requisiti intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

- a) ragione sociale;
- b) la tipologia di soggetto pubblico;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno di cui all'art. 33.

La domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale.

Ogni socio é obbligato a contribuire alle spese di funzionamento della società mediante versamento di una quota annuale determinata con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno di cui all'articolo 33.

Art. 10) - Trasferibilità delle quote

Fermo restando che la partecipazione della Comunità Montana di Valle Trompia non dovrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento), le quote sono trasferibili purché interamente liberate nel rispetto della seguente disciplina, che dovrà essere osservata anche nel caso di cessione di diritti di opzione.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale; agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità del pagamento.
- l'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, con l'applicazione delle seguenti regole:
 - a) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.
 - b) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
 - c) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la

partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, fatta salva la delibera assembleare di cui al primo comma del presente articolo, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- d) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;
- e) la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora sia intervenuta la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo.

Nel caso in cui l'Assemblea non acconsenta al trasferimento di detta partecipazione, spetta al socio il diritto di recesso ai sensi del successivo articolo _12.

Il trasferimento per atto tra soci può avvenire liberamente, nei limiti previsti dall'art._10_____.

Art. 11) - Aumenti di capitale

Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo _5_____.

L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di delibera dell'aumento del capitale sociale.

L' aumento del capitale eventualmente non optato, prima del libero collocamento presso terzi, dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementare opzione ai soci optanti.

I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta del capitale che la sottoscrizione dell'aumento del Capitale sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale, con esclusione del diritto d'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C.. In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2474 del C.C.

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

ART . 12) - Recesso ed esclusione

Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge e dal seguente statuto.

Il socio che intende esercitare il recesso deve darne avviso al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata a.r. / PEC, indicando le proprie generalità e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso diviene efficace decorsi 180 (centoottanta) giorni da quello in cui l'avviso è pervenuto alla sede della società.

L'eventuale esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi legalmente lo sostituisce a mezzo lettera raccomandata / PEC nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

I soci che recedono, per giusta causa, ovvero in quanto dissenzienti dalle deliberazioni assembleari riguardanti il cambiamento dello statuto hanno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso e di esclusione, il Consiglio di Amministrazione, qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società,

deve provvedere senza indugio alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Art. 13) - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dell'assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, in accordo con le limitazioni di cui al successivo art. _28, su proposta del Consiglio di Amministrazione unitamente ad una relazione sulla Gestione;
- b) la nomina e la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Legale;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) l'approvazione del budget economico-finanziario di cui all'art. 5 predisposto dal Consiglio di Amministrazione ove nominato o comunque dall'organo amministrativo in carica;
- g) la deliberazione relativa alle finalità, modalità di utilizzo e fissazione dell'ammontare dei contributi di cui all'art. _5;
- h) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nella Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero

agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata, o fax o posta elettronica da spediti almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax, o posta elettronica da spediti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' tuttavia valida l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli Amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale, se nominato.

L'Assemblea può essere convocata anche quando ne faccia richiesta un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottoscritto.

Decorsi 30 giorni dalla richiesta di convocazione senza che il Presidente abbia provveduto, i Soci che hanno richiesto la convocazione possono procedere direttamente a convocare l'Assemblea dei Soci.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio- video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari in oggetto di legittimazione;

- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio- video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 14) - Rappresentanza

Ferma ogni diversa disposizione di Legge in materia, possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e in regola con il versamento delle quote sociali e delle eventuali quote annuali.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo n. 2479bis, comma 3 del Codice Civile.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti di queste.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per il territorio. Alla società devono essere comunicati a cura dei soci l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo email e PEC. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni dei cui sopra.

Art. 15) - Diritto di voto

Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione nel capitale sociale, presupposta la regolarità della sua posizione contributiva nei confronti della società.

Art. 16) - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero, dal consigliere più anziano presente.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. Se del caso l'assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'assemblea stessa lo reperi opportuno, è redatto da un Notaio.

Art. 17) - Convocazioni

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia la rappresentanza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In prima ed in seconda convocazione, l'assemblea che ha ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale validamente rappresentato.

Art. 18) - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere inviato a tutti i soci, agli amministratori ed ai

componenti dell'eventuale organo di controllo, entro i 30 giorni successivi all'assemblea.

Art. 19) - Impugnazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 20) - Organi di governo e di gestione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero da un Amministratore Unico laddove sia reso obbligatorio da specifiche previsioni di legge in materia di società partecipate.

Nel caso si opti per l'Amministrazione Unico, questi verrà indicato dal socio Comunità Montana di Valle Trompia.

Art. 21) - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di membri non superiore a tre (tre). Il Presidente viene indicato dal socio Comunità Montana di Valle Trompia e i due Consiglieri sono indicati congiuntamente dagli altri soci pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Vice Presidente.

Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate all'art. 2475 ultimo comma del codice civile.

Art 22) - Membri del CDA

I membri del CDA si impegnano a sottoscrivere un'autocertificazione nella quale specificano il proprio settore di attività ed occupazione, una dichiarazione di confidenzialità contenente le informazioni personali e societarie connesse; una dichiarazione di assenza di qualsiasi

causa di: inconfirmità, incompatibilità secondo quanto disposto dalla normativa in materia, conflitto di interesse in relazione alla carica da ricoprire.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dell'Assemblea dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

Art. 23) - Competenze del CDA

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Dalle competenze del Consiglio di Amministrazione sono escluse soltanto quelle che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci ovvero gli atti di gestione delegati.

E', comunque, competenza dell'Assemblea deliberare in merito ai seguenti argomenti:

- deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 12;
- comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;
- contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;
- acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;
- nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;
- assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigente;

- fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti.

Art. 24) - Funzionamento del CDA

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nella Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile, su iniziativa del Presidente oppure su richiesta di due amministratori o di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione é fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con lettera raccomandata A.R., PEC o fax spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno 2 giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco (se nominato).

E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio- video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In particolare è necessario:

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di legittimazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) il luoghi audio- video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di

assenza di ambedue dal consigliere anziano.

Anche in difetto di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun gettone di presenza.

Il Presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.

Art. 25) - Maggioranze

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione é necessaria la presenza dellamaggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 23.

Art 26) - Rappresentanza

Ad esclusione dei casi specifici previsti da apposita delibera consiliare, il Presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi. In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza della Società spetta al Vice-Presidente.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27) - Organo di Controllo

La società, con decisione dei soci, può nominare il collegio sindacale e, unitamente o in alternativa, il Revisore Legale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed esercita i poteri e le competenze di cui agli articoli 2403, 2403- bis e 2409- ter c.c. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Nel caso sia necessario nominare il collegio sindacale la Comunità Montana indicherà il nominativo di due componenti effettivi e un supplente. I restanti verranno indicati congiuntamente dagli altri soci pubblici.

Il Revisore Legale svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409- ter e 2409- sexies c.c.

Il corrispettivo del Collegio Sindacale, ovvero del Revisore Legale, è determinato

dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora siano nominati sia il collegio sindacale, sia il Revisore Legale, le funzioni di controllo contabile, di cui all'art.2409- ter, competono esclusivamente al secondo.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. In tali casi si applicano le disposizioni in tema di società per azioni. L'incarico dell'organo di controllo ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rinnovabile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile della società.

Il Revisore Legale può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

TITOLO VI - BILANCIO E REGOLAMENTI

Art. 28) - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministratore provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società.

Eventuali utili di gestione non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti negli esercizi successivi. Il bilancio sarà redatto e depositato rispettando le norme di legge previste per le società a responsabilità

limitata.

Qualora il bilancio presenti degli utili, una quota pari almeno al 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio verranno accantonati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale.

L'utile residuo verrà interamente destinato ad un fondo di riserva statutario destinato al finanziamento degli investimenti per la realizzazione di iniziative integrate di sviluppo.

Rimane comunque esclusa la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

Art 29) - Regolamenti

Il funzionamento della società, la partecipazione dei soci all'attività e alla copertura dei costi della medesima, le attività amministrative degli uffici, le responsabilità, i flussi finanziari e gli aspetti documentali, le modalità di individuazione dei soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi, le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero tra i membri del CDA, del personale e dei consulenti esterni saranno regolati da uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30) - Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di

tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea stessa, nei limiti indicati dall'art. 28.

Si applicano gli artt. 2484 e 2496 del Codice Civile.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31) - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Brescia.

Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera di Commercio di Brescia.

Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto/equità nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. c.p.c.

Art. 32) - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di società consortili a responsabilità limitata.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

Art. 33) - Norma transitoria

Le modifiche della composizione dell'organo amministrativo entrano in vigore allo scadere della carica del primo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore della presente

modifica statutaria, in deroga a quanto previsto dall'art. 22 ultimo comma, resta in carica purché rimanga composto da almeno tre consiglieri tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione.